

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 469)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLICANO' PREZIOSI, DI PRISCO e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1969

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI SENATORI. — Sottoponiamo alla attenzione del Parlamento la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 93 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, affinché venga fatta giustizia a quegli impiegati civili che si trovano o si sono trovati nella particolare situazione di non poter o non aver potuto ottenere la maturata promozione al coefficiente superiore nel periodo regolamentare in quanto gli scrutini vengono effettuati con notevole ritardo. Si può verificare, come si è verificato, che nel frattempo, cioè tra la ma-

turata promozione e gli scrutini, gli interessati siano o siano stati sottoposti a procedimento disciplinare e perciò esclusi temporaneamente da successivi scrutini, determinando grave danno economico sia per la mancata promozione sia per gli arretrati ovviamente non percepiti.

Un demerito successivo non può intaccare diritti acquisiti nel periodo regolamentare.

Per i motivi di cui sopra si sottopone per l'approvazione al Parlamento il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così modificato:

« Quando gli scrutini vengono effettuati con ritardo sulla data di decorrenza della promozione, l'impiegato in piena attività di servizio, avendo maturato il periodo regolamentare per la promozione stessa, non deve essere danneggiato se al momento del ritardo scrutinio si trova sospeso dalle funzioni ».